

CONVENZIONE TRA

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELL'EMILIA-ROMAGNA (d'ora in poi OASER)

Con sede in Bologna (BO), via Marconi n. 47, 40122 – CF 92077700349

Rappresentato dal Presidente BRIANI Maria Chiara, nata a Firenze (FI) in data 12/06/1971 CF BRNM CH71H52D612A, con domicilio per la carica in Bologna (BO) presso la sede OASER

E

Comune di Reggio Emilia

in qualità di capofila del Distretto di Reggio Emilia, a cui afferiscono:

Unione Terra di Mezzo (Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra, Castelnuovo Sotto)

Unione Colline Matildiche (Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo)

(di seguito per brevità Comune di Reggio Emilia)

Con sede a Reggio Emilia - 42121 Piazza Prampolini 1

CF 00145920351

rappresentato dalla dott.ssa Germana Corradini, Dirigente servizio Servizi Sociali

Finalizzata all'accreditamento di eventi formativi inerenti la Formazione Continua destinata agli Assistenti Sociali ai sensi del DPR 137/2012 e valida per il triennio formativo 2023 – 2025

PREMESSO CHE

- All'Ordine degli Assistenti Sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell'interesse della collettività;
- La formazione Continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;
- La Formazione Continua è un obbligo giuridico e deontologico, secondo le previsioni dell'Art. 7 del DPR 137/2012 e del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali e la sua violazione costituisce illecito disciplinare;
- Nella seduta del Consiglio Nazionale del 22 ottobre 2022 è stata ratificata con delibera n. 200 la Determina del Presidente n. 10 del 14 ottobre 2022, con la quale il nuovo Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali ai sensi del DPR 137/2012 è stato approvato e trasmesso al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del parere;
- In data 28 dicembre 2022, con nota m_dg.GAB27/12/2022.0040431.U, è pervenuto parere favorevole del Ministero della Giustizia al succitato testo;
- Ogni professionista Assistente Sociale iscritto all'Albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso le attività formative e secondo le modalità disciplinate dal predetto Regolamento;
- I Consigli Regionali, al fine di favorire l'offerta formativa limitatamente ai propri territori e rivolta ai propri iscritti, possono stipulare accordi con soggetti locali pubblici e privati, anche del Terzo Settore, mediante protocolli e/o convenzioni, in conformità con l'Art. 7, comma 5, del DPR 137/2012;
- L'Ente --- nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali programma e organizza eventi formativi che possono interessare anche gli Assistenti Sociali, secondo progetti formativi rispondenti ai requisiti del Regolamento sopra richiamato;

- L'Ente --- dichiara di non avere accordi in essere con altri Consigli Regionali dell'Ordine degli Assistenti Sociali inerenti la Formazione Continua a beneficio degli iscritti ai loro Albi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità ed Oggetto della Convenzione

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente accordo.

La finalità della Convenzione è quella di condividere percorsi, eventi ed attività formative per gli Assistenti Sociali dipendenti dell'Ente --- ed iscritti all'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Emilia-Romagna in ottemperanza al DPR 137/2012 e secondo quanto previsto dalla Scheda n. 3 allegata al Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali.

Art. 2 – Attività formative accreditabili

Gli eventi formativi organizzati dall'Ente ed accreditabili *ex ante* da OASER sono declinati all'Art. 10 del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali per differenza da quelli di competenza esclusiva del Consiglio Nazionale.

A titolo esemplificativo è possibile richiedere la valutazione dell'accredito per le attività elencate nell'Art. 3, comma 4, del predetto Regolamento e secondo quanto disposto dalla relativa Scheda n. 1.

Non è prevista la possibilità di accreditare eventi formative ed attività strutturate di formazione sul campo in modalità *ex post*.

La formazione continua può riguardare aggiornamento e formazione specifica finalizzata al mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali, che consistono nella frequenza a corsi, seminari, convegni e conferenze anche in modalità *e-learning*.

Per i corsi a pagamento è previsto il versamento dei Diritti di Segreteria nella misura di € 50,00 ad evento, da versare contestualmente alla richiesta di accreditamento.

Art. 3 – Obblighi delle parti

Le parti si obbligano a rispettare quanto indicato dall'Art. 10 del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali ed in particolare previsto nella scheda n. 5.

L'istanza per il riconoscimento dell'accredito dell'evento formativo deve pervenire ad OASER almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento stesso, attraverso la compilazione del *format* contenuto nella piattaforma nazionale e nello specifico:

- Programma dettagliato su carta intestata indicante le date, il luogo, la sede e gli orari di svolgimento dell'attività formativa;
- Lettera di incarico e di accettazione del formatore, dichiarazione di assenza di condizioni di incompatibilità;
- Per i formatori Assistenti Sociali dichiarazione di assolvimento dell'obbligo formativo;
- Curricula aggiornati ai 12 mesi e firmati dai relatori/docenti (autocertificazione ai sensi della normativa vigente);
- Autocertificazione sulla conformità alle norme sulla sicurezza e sulla accessibilità;
- Per gli eventi che danno luogo alla maturazione di crediti deontologici si richiede dettaglio dei contenuti e le modalità formative qualificanti che consentono esperienze formative attivanti e riflessive.

Le dichiarazioni, i certificati ed i documenti acquisiti ai fini dell'attribuzione dei crediti sono trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamenti dei dati personali.

L'Ente si impegna inoltre a:

- Raccogliere la presenza degli Assistenti Sociali all'evento in via preferenziale mediante tessera sanitaria e, in via eccezionale, tramite firma di un registro dal quale si evinca l'orario di ingresso e di uscita del professionista dall'evento stesso;
- Rilasciare agli Assistenti Sociali che hanno frequentato per almeno l'80% delle ore previste l'attestato di partecipazione;
- Inviare alla Segreteria dell'Ordine l'elenco dei nominativi dei partecipanti in regola con la percentuale di presenza entro 60 giorni dal termine dell'evento.

Il Consiglio Regionale delibera l'eventuale attribuzione dei crediti alle attività formative che soddisfino i criteri individuati dal Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali, sentito il parere della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua, entro 45 giorni dalla data del ricevimento della domanda.

La Commissione, ove necessario ed al fine di una corretta valutazione della richiesta, ha la facoltà di richiedere all'Ente specificazioni e/o ulteriore documentazione integrativa.

In caso di silenzio protratto oltre il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta, il riconoscimento si intende concesso in misura pari al numero delle ore di durata dell'evento.

Infine, all'esito della procedura di valutazione circa la concessione di crediti all'evento formativo, il Consiglio Regionale dell'Ordine comunicherà all'Ente la decisione mediante l'invio di una nota all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicata nella richiesta, motivata nel caso di diniego dell'accreditamento stesso.

Art. 4 – Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e sarà valida sino al 31/12/2025 (corrispondente al triennio formativo 2023 – 2025).

Le parti concordano che si potrà dare corso a rinnovi esclusivamente sulla base di atti espliciti.

Il presente accordo potrà essere altresì revocato da una delle parti nel caso in cui si verificano gravi inadempimenti nelle modalità di realizzazione della collaborazione. Detta revoca dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

La presente convenzione sarà valida ai fini dell'attribuzione dei crediti solo dopo l'inserimento della stessa all'interno del Registro inserito nel database nazionale, il quale avverrà a seguito di delibera di recepimento della convenzione nel primo consiglio utile.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, lì, xx/xx/xxxx (data)

Per OASER

Il Presidente BRIANI Maria Chiara

Per Comune di Reggio Emilia

La Dirigente servizio Servizi Sociali

Germana Corradini

